

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2025, n. 3

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" - Art. 17. Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.



ATTO 3/2025/XII

DEL 13/01/2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge 29 dicembre 1993, n. 580, “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” - Art. 17. Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

Premesso che:

- l’art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” dispone che il Collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio sia nominato dal consiglio camerale e sia composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale;
- in considerazione della scadenza dei rispettivi Collegi dei revisori dei conti tra la fine del 2024 e gennaio 2025, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito C.C.I.A.A.) del Piemonte, in attuazione del succitato art. 17 della legge n. 580/1993, hanno presentato al Presidente della Giunta regionale richiesta di designazione di un componente effettivo e di un componente supplente, tra cui la C.C.I.A.A. di Torino con nota prot. n. 60966 del 29 aprile 2024, acquisita agli atti del Settore Artigianato con prot. n. 5313/A19000 del 30 aprile 2024.

Dato atto del comunicato del Presidente della Giunta regionale pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 23, Supplemento ordinario n. 2, del 6 giugno 2024 per la presentazione di istanze di candidature ai fini della designazione di un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei revisori dei conti delle C.C.I.A.A. del Piemonte, tra cui quella di Torino.

Dato atto che il Settore regionale Artigianato:

- ha effettuato l’istruttoria sulle istanze e la documentazione pervenuta, depositate agli atti del Settore, verificando il rispetto del termine fissato per la presentazione, la conformità formale e la ricevibilità delle stesse;
- ha accertato in capo ai singoli candidati:
 - il possesso, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39, dei requisiti personali in

riferimento alla carica da ricoprire: iscrizione all'albo dei revisori dei conti, ora registro dei revisori legali, ex d.lgs. n. 39/2010, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici, nonché l'assenza o la sussistenza di condanne penali e carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sul certificato del Casellario giudiziale;

- l'inesistenza di situazioni di incandidabilità di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- l'inesistenza di casi di inconferibilità di cui all'art. 13-bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39;
- l'inesistenza in capo ai candidati, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, della condizione di interdetto, inabilitato o fallito e di una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza di situazioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;
- l'inesistenza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 580/1993, di due precedenti mandati ricoperti consecutivamente quale revisore dei conti di C.C.I.A.A. nel medesimo Collegio.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 1995, n. 154-2944, che stabilisce i criteri generali in materia di nomine, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 39/95;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2005, n. 1-1151, che regola, nell'ambito dei suddetti criteri generali in materia di nomine, il principio della pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale.

Valutati i titoli di studio e le esperienze professionali e lavorative dei candidati e ritenuta idonea, per le finalità di cui all'articolo 17 della legge n. 580/1993, la candidatura del dott. Dalla Chiara Andrea quale membro effettivo del collegio dei revisori dei conti della C.C.I.A.A. di Torino e quella della dott.ssa Parigi Maria Alessandra quale membro supplente.

Dato atto che non sono state riscontrate nei confronti del dott. Dalla Chiara Andrea e della dott.ssa Parigi Maria Alessandra situazioni di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. n. 39/1995.

Preso atto che, in esecuzione dell'art. 4-bis, comma 2-bis della l. n. 580/1993, l'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'11 dicembre 2019 ha fissato le indennità annuali da riconoscere ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti per l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalla legge, nonché ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10 del medesimo decreto.

Vista la l.r. 29 novembre 2021, n. 28, recante "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale", per cui i soggetti designati sono sottoposti agli obblighi di cui all'art. 11 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente dell'anagrafe dei nominati e del successivo art. 12 in ordine alle dichiarazioni e ai documenti da depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Attestato che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli emolumenti spettanti ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio sono a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale, come stabilito dall'art. 12, comma 4, del citato D.M. 14 dicembre 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 1995, n. 154-2944;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2005, n. 1-1151;
- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019;
- la legge regionale 29 novembre 2021, n. 28;
- la Delibera ANAC n. 1006 del 23 ottobre 2019 relativa all'applicabilità del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 agli incarichi di Revisore dei conti degli enti del sistema camerale;

decreta

1) di designare, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 580/1993 e ai fini della nomina da parte del collegio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, il dott. Dalla Chiara Andrea quale membro effettivo e la dott.ssa Parigi Maria Alessandra quale membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per il quadriennio 2024-2028;

2) che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente decreto sarà pubblicato su B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio